

**ACCESSO DEL CITTADINO RESIDENTE AGLI ATTI DEL PROPRIO COMUNE –  
ACCESSIBILITÀ TOTALE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000 –  
RICONOSCIBILITÀ DEL DIRITTO D’ACCESSO EX ART. 10 DEL TUEL ANCHE AD UN  
MOVIMENTO POLITICO AVENTE SEDE NEL COMUNE ACCEDUTO**

**Ricorrente:** ..... in qualità di portavoce del movimento politico .....- .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

**FATTO**

L’avv. ....., cittadino residente nel Comune di ..... e portavoce comunale per il Comune di ..... del Movimento Politico ..... - ha presentato, in data 18 ottobre 2017, formale istanza di accesso agli atti rivolta al Comune di ..., in cui risiede.

L’istante, nella sua qualità, richiedeva in particolare di accedere alle *“procedure di aggiudicazione seguite per l’assegnazione dell’immobile confiscato sito in ..... denominato “Centro di Accoglienza .....””, con particolare riguardo alla procedura di assegnazione seguita, ad ogni eventuale ordinanza e/o determinazione sindacale o dirigenziale di assegnazione, alla verifica dei requisiti dell’assegnatario per svolgere le mansioni sociali per cui l’immobile è stato assegnato al Comune di ....., alle condizioni stesse di assegnazione”*.

Riferisce il ricorrente che l’immobile in oggetto, confiscato per reati di criminalità organizzata, è stato assegnato al Comune di .... e l’intero complesso doveva essere destinato a centro di accoglienza per donne vittime di violenza. A tal fine è stata effettuata gara ad evidenza pubblica che si è conclusa senza assegnazione alcuna ma, allo stato, l’immobile risulta occupato da persone sconosciute senza che sia stata data attuazione alla destinazione vincolata dello stesso, secondo quanto noto all’istante.

L’avv. ....., pertanto, motivava l’istanza con la necessità di verificare *“la destinazione del bene, acquisito al patrimonio del Comune (e da qui la necessità di verificare il suo corretto utilizzo), ma anche con riguardo al fatto che per la custodia dello stesso sono state destinate somme pubbliche per servizio di vigilanza (come deciso dall’ordinanza sindacale sopra richiamata), ciò che impone di verificare i criteri di spesa seguiti ai fini della valutazione del rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell’amministrazione”*.

Evidenziava l’interesse del movimento politico rappresentato, avente sede nel medesimo Comune, ad accedere ex art. 10 del d.lgs. 267/2000 alla documentazione richiesta richiamando, altresì, la giurisprudenza amministrativa relativa alla legittimazione all’accesso dei movimenti politici.

L’amministrazione adita negava l’accesso con provvedimento del 30 ottobre 2017 deducendo che l’istanza appariva volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione nonché avente ad oggetto dati che richiederebbero una elaborazione da parte della amministrazione adita.

Avverso tale provvedimento l'avv. .... nq. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale in primis ha eccepito l'incompetenza della Commissione per l'accesso poiché, trattandosi di atti di una amministrazione comunale, il ricorrente avrebbe dovuto adire il Difensore Civico. In via secondaria il Sindaco di .... ha dedotto un difetto di legittimazione in capo all'avv. .... essendo il medesimo un mero portavoce comunale del gruppo del Movimento Politico .... - .... e non essendo munito di specifica procura alla presentazione dell'istanza d'accesso e del successivo ricorso. Nel merito insisteva per il rigetto del ricorso presentato anche sulla considerazione che *“a mente dell'art. 10. c.1, del D. L. 267/2000 non sono ostensibili, per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione pregiudicherebbe il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”*.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di amministrazione comunale.

A tale specifico riguardo la Commissione evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni locali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico nella Regione .... - a livello regionale, provinciale e comunale - affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Relativamente alla eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'avv. .... la Commissione osserva che lo stesso è cittadino residente nel Comune di .... e come tale ha diritto ad accedere agli atti del medesimo comune: ai sensi dell'art. 10 del TUEL il legislatore, al fine di favorire la massima trasparenza dell'attività amministrazione comunale, ha previsto l'accessibilità di tutti i documenti dell'ente al cittadino residente senza necessità di motivarne la richiesta al fine della valutazione dell'interesse sotteso. Egli, poi, in qualità di portavoce, si pone come esponente – ai fini dell'accesso - dei cittadini residenti appartenenti al movimento politico di cui fa parte.

Infatti il diritto d'accesso ex art. 10 del TUEL deve essere riconosciuto anche ad un movimento politico avente sede nel Comune acceduto: in questo senso è l'indirizzo della scrivente Commissione nonché del Difensore Civico che hanno ritenuto legittimo l'accesso agli atti di un comune da parte di un circolo politico, espressione diretta di un movimento politico nazionale e locale che si identifica pienamente tra i soggetti privati portatori di interessi diffusi.

Inoltre la Commissione rileva che il ricorrente, ad abundantiam, ha debitamente motivato la richiesta di accesso presentata, esplicitando dettagliatamente l'interesse sotteso all'istanza e il nesso strumentale tra lo stesso e la documentazione richiesta.

I documenti richiesti, inoltre, non appaiono rientrare in alcuna delle categorie oggetto di esclusione ex art. 24 legge 241/90.

Quanto al richiamo, operato in sede di memoria difensiva, al comma 1 dell'art. 10 del TUEL la Commissione, chiamata a valutare la legittimità del diniego opposto, osserva che nel provvedimento di rigetto non è stato fatto alcun richiamo a tale norma, né il diniego è stato fondato su alcuna *“temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco”* di esclusione dall'accesso per motivi di riservatezza.

Ad ogni buon conto qualora nella documentazione oggetto di interesse dovessero essere presenti dati personali (quali nomi e cognomi, indirizzi e simili) questi ultimi potranno essere oggetto di oscuramento per tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2017)